

Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza classe universale

Articolo 4 - Provvedimento IVASS 72/2018

Come richiesto dalla vigente normativa, per ciascuna forma tariffaria l'Impresa ha determinato un criterio di attribuzione della classe interna e un criterio di corrispondenza con le classi di conversione universale (CU). Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento IVASS n.72 del 2018.

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111
Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
CF, P. IVA e Registro Imprese
di Trieste n. 05032630963
Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.

Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE - Monaco

BONUS MALUS AUTOVETTURE

La formula tariffaria Bonus Malus autovetture prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,030	1,106	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	3,100	3,500	4,000

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
- oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)**

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;

- determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
 - B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
 - C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
 - E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. *"Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo"*.
 - B. Senza dichiarazione di non circolazione
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli antecedente all'edizione 02/2024
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli edizione 02/2024 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato, e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz

- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autoveicoli:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
 - e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

C. Senza Attestazione dello stato del rischio

- classe universale (CU) 18;
- classe interna 18.

► ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

- data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
- riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - Riferibile a un prodotto bonus-malus autoveicoli antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autoveicoli:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
5. Veicolo già assicurato all'estero
- senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art. 1341 e 1342 del codice civile.

NUOVA 4R

La formula tariffaria prevede l'applicazione combinata di due distinte clausole contrattuali:

- clausola bonus/malus, che prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio;
- clausola franchigia variabile, che abbina a ciascuna delle 18 classi di merito, un livello di franchigia da versare in caso di sinistro.

L'importo della franchigia, offerta in tre diversi opzioni a scelta del contraente in forza dei requisiti indicati dalla Tariffa RCA in vigore, è sempre espresso in una percentuale da applicarsi al premio netto RCA con un ammontare massimo indicato sul contratto.

La sottostante Tabella 1 sintetizza il meccanismo contrattuale di cui trattasi.

Classe di merito interna	Coefficiente di merito	Franchigia opzione 1	Franchigia opzione 2	Franchigia opzione 3
1Q	1,030	25% *	50%	75%
2Q	1,106	40%	60%	90%
3Q	1,140	60%	80%	110%
4Q	1,175	60%	80%	110%
5Q	1,211	60%	80%	110%
6Q	1,248	80%	80%	110%
7Q	1,287	80%	100%	135%
8Q	1,327	80%	100%	135%
9Q	1,368	80%	100%	135%
10Q	1,410	100%	125%	150%
11Q	1,454	100%	125%	150%
12Q	1,499	100%	125%	150%
13Q	1,545	100%	125%	150%
14Q	1,720	100%	125%	150%
15Q	2,000	100%	125%	150%
16Q	3,100	100%	125%	150%
17Q	3,500	100%	125%	150%
18Q	4,000	100%	125%	150%

* Nel caso di contratto evoluto in classe di merito 1Q, con provenienza 1Q e Attestazione dello stato del rischio completo e indenne nelle ultime 5 annualità complete più l'anno in corso, l'opzione 1 prevede l'azzeramento della franchigia (0%)

Tabella 1: "Classi di merito interne, coefficienti di premio ed entità della franchigia nelle tre opzioni"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe di merito interna	1Q	2Q	3Q	4Q	5Q	6Q	7Q	8Q	9Q
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe di merito interna	10Q	11Q	12Q	13Q	14Q	15Q	16Q	17Q	18Q

Tabella 2: "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):

- veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ **VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14Q se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
- oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18Q se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ **APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:

- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
 - B. Senza dichiarazione di non circolazione
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18Q

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:
- › sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato:
- › sospeso e mai riattivato e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
- classe universale (CU) 18;

→ classe interna 18Q.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18Q.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R autovetture edizione 02/2024 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto Nuova 4R antecedente all'edizione 02/2024 o ad altro prodotto diverso dalla Nuova 4R autovetture:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14Q.
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9)
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01Q	01Q	03Q	06Q	09Q	12Q
02Q	01Q	04Q	07Q	10Q	13Q
03Q	02Q	05Q	08Q	11Q	14Q
04Q	03Q	06Q	09Q	12Q	15Q
05Q	04Q	07Q	10Q	13Q	16Q
06Q	05Q	08Q	11Q	14Q	17Q
07Q	06Q	09Q	12Q	15Q	18Q
08Q	07Q	10Q	13Q	16Q	18Q
09Q	08Q	11Q	14Q	17Q	18Q
10Q	09Q	12Q	15Q	18Q	18Q
11Q	10Q	13Q	16Q	18Q	18Q
12Q	11Q	14Q	17Q	18Q	18Q
13Q	12Q	15Q	18Q	18Q	18Q
14Q	13Q	16Q	18Q	18Q	18Q
15Q	14Q	17Q	18Q	18Q	18Q
16Q	15Q	18Q	18Q	18Q	18Q
17Q	16Q	18Q	18Q	18Q	18Q
18Q	17Q	18Q	18Q	18Q	18Q

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art. 1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS MOTOCICLI USO PRIVATO

La formula tariffaria Bonus Malus motocicli prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,050	1,120	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	3,100	3,500	4,000

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
oppure

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)**

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
- B. Senza dichiarazione di non circolazione
→ classe universale (CU) 18;
→ classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

- data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
- riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto bonus-malus motocicli antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocicli:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
5. Veicolo già assicurato all'estero
- senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS CICLOMOTORI USO PRIVATO

La formula tariffaria Bonus Malus ciclomotori prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,050	1,120	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	3,100	3,500	4,000

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
- oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)**

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
- Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
- B. Senza dichiarazione di non circolazione
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

► ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

- data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
- riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto bonus-malus ciclomotori antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus ciclomotori:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
5. Veicolo già assicurato all'estero
- senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS AUTOCARRI

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere.

La formula tariffaria Bonus Malus autocarri prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio diversificato in ragione del peso espresso in quintali come da tabella 1 che segue:

Classe BM di merito interna	Coefficienti di premio	
	Autocarri fino a 35 q.li	Autocarri oltre 35 q.li
1	1,030	1,030
2	1,106	1,106
3	1,140	1,140
4	1,175	1,175
5	1,211	1,211
6	1,248	1,248
7	1,287	1,287
8	1,327	1,327
9	1,368	1,368
10	1,410	1,410
11	1,454	1,454
12	1,499	1,499
13	1,545	1,545
14	1,680	1,720
15	2,000	2,000
16	2,255	2,296
17	2,545	2,414
18	2,963	2,759

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

► **VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto, oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

► **APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con dichiarazione di non circolazione

Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. *"Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo"*.

- B. Senza dichiarazione di non circolazione
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
- e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 *"Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"*.
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
- e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente

- contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
- determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
 4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
 5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12

02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito", non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito".

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS MOTOCARRI

Valida per motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli trasporto cose, targhe prova motoveicoli.

La formula tariffaria Bonus Malus motocarri prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri; si articola in 18 classi di merito interne, di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio diversificato in ragione del peso espresso in quintali come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,030	1,106	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	2,296	2,414	2,759

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
- oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)**

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo

- A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
- B. Senza dichiarazione di non circolazione
→ classe universale (CU) 18;
→ classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;
oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato

- › sospeso e mai riattivato,
e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
- classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18.
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

- data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
- riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".
5. Veicolo già assicurato all'estero
- senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18

16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS CON FRANCHIGIA AUTOCARRI

Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli uso speciale, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere.

La formula tariffaria Bonus Malus con franchigia autocarri prevede:

- ad ogni sinistro causato, il peggioramento della classe di merito e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, il miglioramento della classe di merito.

Si articola in 18 classi di merito interne di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio diversificato in ragione del peso espresso in quintali, come da tabella 1 che segue:

Classe BM di merito interna	Coefficienti di premio	
	Autocarri fino a 35 q.li	Autocarri oltre 35 q.li
1	1,030	1,030
2	1,106	1,106
3	1,140	1,140
4	1,175	1,175
5	1,211	1,211
6	1,248	1,248
7	1,287	1,287
8	1,327	1,327
9	1,368	1,368
10	1,410	1,410
11	1,454	1,454
12	1,499	1,499
13	1,545	1,545
14	1,680	1,720
15	2,000	2,000
16	2,255	2,296
17	2,545	2,414
18	2,963	2,759

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

La franchigia pattuita è sempre assoluta e si applica ad ogni classe di merito. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ **VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,
- oppure
- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

▶ **APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)**

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

- E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
- A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
- B. Senza dichiarazione di non circolazione
→ classe universale (CU) 18;
→ classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
- se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
→ attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
→ determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);
- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
- attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
- e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
- Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
- e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
→ classe universale (CU) 18;
→ classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.
4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.
 - riferibile a un prodotto bonus-malus autocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus autocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14
 - con dichiarazione del precedente assicuratore

- attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
- determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17
07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito", non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito".

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- a) per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- b) per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A. Per questa

fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art.1341 e 1342 del codice civile.

BONUS MALUS CON FRANCHIGIA MOTOCARRI

Valida per motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli trasporto cose, targhe prova motoveicoli.

La formula tariffaria Bonus Malus con franchigia motocarri prevede:

- ad ogni sinistro causato, il peggioramento della classe di merito e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, il miglioramento della classe di merito.

Si articola in 18 classi di merito interne di durata annuale, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente di premio come da tabella 1 che segue:

classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	1,030	1,106	1,140	1,175	1,211	1,248	1,287	1,327	1,368
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	1,410	1,454	1,499	1,545	1,720	2,000	2,296	2,414	2,759

Tabella 1: "Classi Bonus Malus interne e coefficiente di premio"

La franchigia pattuita è sempre assoluta e si applica ad ogni classe di merito. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE (CU)

La classe Bonus Malus di merito interna - indicata in preventivo e in polizza - è determinata in base alle "Regole di assegnazione della classe interna e corrispondenza Classe Universale (CU)", alle dichiarazioni del contraente nonché ai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito").

Di seguito la tabella di "Corrispondenza tra Classe Universale (CU) e classe di merito interna":

Classe Universale (CU)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe BM di merito interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Classe Universale (CU)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe BM di merito interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella 2: "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna"

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE INTERNA - SOMMARIO

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura).
- ▶ Applicazione della "RCA Familiare" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private):
 - veicolo aggiuntivo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
 - polizza in rinnovo - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata.
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della "RCA familiare".
- ▶ Altri casi.

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ACQUISTATO USATO (VOLTURA)**

classe 14 se assicurato:

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,

oppure

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in presenza di dichiarazione di non circolazione.

classe 18 se assicurato:

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto in assenza di dichiarazione di non circolazione.

► APPLICAZIONE DELLA "RCA FAMILIARE" (articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo dell'Attestazione dello stato del rischio su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)

1. Se la data di decorrenza polizza ricade entro i 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - A. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per stessa tipologia di veicolo
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - B. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - C. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per stessa tipologia di veicolo e riportante una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
 - D. Con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa o da Allianz per veicolo di diversa tipologia:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - E. Con Attestazione dello stato del rischio utilizzata da familiare convivente, rilasciata da altra impresa o da Allianz per stessa o diversa tipologia veicolo:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
2. Se la data di decorrenza della polizza è successiva ai 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo
 - A. Con dichiarazione di non circolazione
Attribuzione della classe universale (CU) e della classe interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al precedente punto 1. "*Data decorrenza polizza ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione o di voltura del veicolo*".
 - B. Senza dichiarazione di non circolazione
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo Attestazione dello stato del rischio su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

Condizioni di applicabilità:

- › è possibile usufruire della classe universale (CU) agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi;
- › l'Attestazione dello stato del rischio della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa e indenne negli ultimi 5 anni, più l'anno in corso (senza "NA", "ND" o sinistri penalizzati).

Veicolo con provenienza Allianz o altra impresa che a rinnovo acquisisce la classe universale (CU):

- A. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato al medesimo proprietario
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.
- B. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo della stessa tipologia, intestato a un familiare convivente
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- C. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz per un veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
- D. da Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa per un veicolo della stessa o di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della "RCA familiare"

Regole generali di validità dell'Attestazione dello stato del rischio

L'Attestazione dello stato del rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzata entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzata senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzata oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione (classe universale CU 18, classe interna 18);

- › oltre i 5 anni (Attestazione dello stato del rischio non più valida), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

- A. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da altra impresa
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
 - e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questi casi vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- B. Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato del rischio rilasciata da Allianz
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".
 - Se l'Attestazione dello stato del rischio riporta una classe di assegnazione interna riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'Attestazione dello stato del rischio;
 - attribuzione della classe interna risultante dall'Attestazione dello stato del rischio.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'Attestazione dello stato del rischio deriva è stato
- › sospeso e mai riattivato,
 - e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'Attestazione dello stato del rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

- C. Senza Attestazione dello stato del rischio
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

▶ ALTRI CASI

- 1. Già assicurato con polizza temporanea "autentica" (stipulata con durata inferiore all'anno):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dal precedente contratto temporaneo, se scaduto da non più di anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto. In assenza della consegna del precedente contratto temporaneo, assegnazione alla CU18. Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di un anno rispetto alla decorrenza del nuovo contratto, assegnazione alla CU14 con dichiarazione di non circolazione; altrimenti, in assenza di dichiarazione di non circolazione, assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "*Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna*".

2. Già assicurato con polizza temporanea "di fatto" (stipulata con durata annuale ma che - qualunque sia stata la causa - abbia avuto una durata inferiore rispetto a quella convenuta):
 - attribuzione della classe universale (CU) risultante dall'ultima Attestazione dello stato del rischio conseguita, in assenza della quale assegnazione alla CU18;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

3. Già assicurato con appendice di cessione di contratto
 - data decorrenza polizza entro il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in presenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

 - data decorrenza polizza oltre il 15° giorno dalla scadenza del contratto ceduto, in assenza di dichiarazione di non circolazione:
 - classe universale (CU) 18;
 - classe interna 18.

4. Veicolo rubato e ritrovato o veicolo in conto vendita non venduto, con Attestazione dello stato del rischio in corso di validità, non utilizzata per altro veicolo di proprietà dell'assicurato e:
 - riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri edizione 08/2025 o successiva:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - attribuzione della classe interna precedente alla perdita di possesso.

 - riferibile a un prodotto bonus-malus motocarri antecedente all'edizione 08/2025 o ad altro prodotto diverso dalla bonus-malus motocarri:
 - attribuzione della classe universale (CU) precedente alla perdita di possesso;
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

5. Veicolo già assicurato all'estero
 - senza dichiarazione del precedente assicuratore
 - classe universale (CU) 14;
 - classe interna 14

 - con dichiarazione del precedente assicuratore
 - attribuzione della classe universale (CU) in base alla dichiarazione del precedente assicuratore, in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione CU 9);
 - determinazione della classe interna in base alla precedente Tabella 2 "Corrispondenza Classe Universale (CU) e classe di merito interna".

REGOLE DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di provenienza	CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	01	03	06	09	12
02	01	04	07	10	13
03	02	05	08	11	14
04	03	06	09	12	15
05	04	07	10	13	16
06	05	08	11	14	17

07	06	09	12	15	18
08	07	10	13	16	18
09	08	11	14	17	18
10	09	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

ANNULLAMENTO MALUS MEDIANTE RIMBORSO DEL SINISTRO

Per evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito e del premio, il contraente/assicurato può rimborsare gli importi pagati per tutti, alcuni o uno soltanto dei sinistri che penalizzano il contratto e che sono avvenuti durante l'annualità assicurativa in corso:

- per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD), la richiesta di rimborso deve essere effettuata alla CONSAP S.p.A.. Per questa fattispecie di sinistri, Allianz S.p.A., anche per il tramite dell'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, attiva il servizio di assistenza per la richiesta informazioni.

Il servizio consiste nel formare per conto e nell'esclusivo interesse del contraente/assicurato - contestualmente informato sull'avvio della procedura - la richiesta di conoscere l'importo da rimborsare mediante successiva comunicazione Consap da inviarsi al solo indirizzo del contraente/assicurato; la risposta CONSAP sarà dunque ricevuta e conosciuta dal solo contraente/assicurato, che potrà valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.

Il contraente/assicurato presta il suo consenso/delega ai fini di cui al precedente punto b), firmando il contratto e confermando la sua volontà nella sezione firme dedicata all'approvazione espressa delle clausole contrattuali ex art. 1341 e 1342 del codice civile.

TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEIUS"

Valida per camper, autocase o autocaravan

Questa formula tariffaria prevede un premio fisso con maggiorazione (peius) da applicarsi al premio netto fisso RCA indicato sul contratto, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione di seguito definito.

In ordine ai contratti di nuova stipula, per l'applicazione del peius si deve tenere conto delle dichiarazioni del contraente e dei dati presenti nell'attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*).

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri il peius sarà applicato nel seguente modo:

- per 2 sinistri il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- per 3 o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'*articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"*, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA Familiare articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della Rca familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

2. Veicolo acquistato usato (voltura)

Nessuna maggiorazione - peius (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- maggiorazione premio - peius - del 25% se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o da altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto

2.1 CON dichiarazione di non circolazione

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- calcolo del premio determinato in base alla successiva tabella n.1.

2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione:

Attribuzione della Classe Universale e maggiorazione premio previsti per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

In presenza di qualsiasi attestato emesso da Allianz o altra Impresa, in riferimento alla stessa o diversa tipologia di veicolo intestato alla medesima persona o a familiare convivente

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- non si applica la maggiorazione prevista alla successiva tabella n.1.

► VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della Rca familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, maggiorazione premio del 25% - peius (CU 18);
- › oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la regola di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura), nessuna maggiorazione premio - peius.

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa
Il livello di premio è attribuito secondo i criteri della successiva tabella n.1.

Tabella n.1 - Coefficienti di premio

CLASSE CU	Coefficienti premio		
	2 sinistri ultimi 2 anni	3 o più sinistri ultimi 2 anni	altri casi
1	1,15	1,25	1,00
2	1,15	1,25	1,00
3	1,15	1,25	1,00
4	1,15	1,25	1,00
5	1,15	1,25	1,00
6	1,15	1,25	1,00
7	1,15	1,25	1,00

8	1,15	1,25	1,00
9	1,15	1,25	1,00
10	1,15	1,25	1,00
11	1,15	1,25	1,00
12	1,15	1,25	1,00
13	1,15	1,25	1,00
14	1,15	1,25	1,00
15	1,15	1,25	1,00
16	1,15	1,25	1,00
17	1,15	1,25	1,00
18	1,15	1,25	1,00

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- > venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato; oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
 - > sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
- In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, il livello di premio del nuovo contratto è determinato nel seguente modo:

- attestato in forma del tipo bonus/malus o diversa:
 - > recepimento Classe Universale da attestato;
 - > livello premio determinato dalla precedente tabella n.1

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedent e contratto temporaneo	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea - medesimo regime di premio applicato sul precedente contratto temporaneo
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius
	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea CON dichiarazione di non circolazione: - medesimo regime di premio applicato su precedente contratto temporaneo SENZA dichiarazione di non circolazione: - maggiorazione premio del 25% - peius
NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedent e contratto	→ decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto - premio fisso senza maggiorazione - peius
	→ decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius

	→ decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto CON dichiarazione di non circolazione: premio fisso senza maggiorazione - peius SENZA dichiarazione di non circolazione: maggiorazione premio del 25% - peius
--	---

NON CONSEGNA	- maggiorazione premio del 25% - peius
-----------------	--

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)

→ Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:

§ validità attestato < = 5 anni

- regime premio del contratto originario

§ validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius

→ Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:

§ validità attestato < = 5 anni

- regime premio del contratto originario

§ validità attestato > 5 anni: premio fisso senza maggiorazione peius

VEICOLO GIÀ ASSICURATO ALL'ESTERO

→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: premio fisso senza maggiorazione peius

→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione del livello di premio in considerazione della dichiarazione del precedente assicuratore

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ CU14 senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella 3

→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente tabella n.1

Tabella n. 3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

TARIFFA A PREMIO FISSO

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Viene riconosciuta la CU secondo le regole previste articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

TARIFFA A FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La formula tariffaria prevede l'applicazione per ogni sinistro di una franchigia fissa ed assoluta - a carico dell'assicurato - nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Viene riconosciuta la CU secondo le regole previste articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private